



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: sindacale@fiom.cgil.it



Ufficio Sindacale

Protocollo: MM/eg/2011/1550

Roma, 21 aprile 2011

Alle strutture Fiom regionali
Alle strutture Fiom territoriali
Alla Segreteria e Apparato nazionale

Care compagne e cari compagni,

vi inviamo due sentenze in tema di amianto provenienti dal Tribunale di Taranto che hanno visto come legale patrocinante il ricorso dei lavoratori, l'avv. Del Vecchio della Fiom di Taranto e della Fiom nazionale in materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Sono sentenze che la Fiom considera rilevanti perché fanno avanzare i diritti dei lavoratori che sono stati esposti e che riteniamo siano da portare a conoscenza dei tanti lavoratori interessati, dei legali della Fiom e dell'Inca per così procedere sulla strada di diffuse azioni legali individuali.

Nella prima sentenza il Giudice del Lavoro consolida l'orientamento in materia affermando il diritto del lavoratore, pensionato prima del 2008, affetto da asbestosi e dipendente di imprese di appalto all'Arsenale della Marina Militare di Taranto, non destinatarie di atti di indirizzo ministeriale, alla rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'art.13 commi 7 e 8 della legge 257/1992 per l'intero periodo di lavoro dall'8/5/1978 al 30/9/2003. Si è espletata CTU che ha accertato l'esposizione all'amianto con il superamento dei limiti di diffusione delle fibre per 0,1 fibre per cm³ dall'8/5/1978 al 31/12/1995 e per il successivo periodo 1/1/1996 – 30/9/2003, senza però poter affermare con certezza il superamento della esposizione ai limiti di legge.

Il Giudice accertando però che il lavoratore ricorrente si era comunque ammalato per la esposizione all'amianto ha ritenuto sufficienti questi motivi per permettergli l'accesso al diritto dei benefici.

La seconda sentenza invece ha liquidato con 312500,00 oltre gli interessi legali, gli eredi di un lavoratore manutentore e poi verificatore di locomotori, a suo tempo dipendente delle Ferrovie dello Stato, deceduto per mesotelioma pleurico da esposizione all'amianto. Questa sentenza è rilevante perché non solo afferma ancora una volta l'eziologia professionale del mesotelioma, senza distinguere se l'esposizione è stata alle fibre di amianto lunghe o corte, non intercettabili, ma anche l'assoluta responsabilità dei datori di lavoro, anche di quelli che subentrano al datore di lavoro precedente, cioè nel periodo in cui avvenne l'esposizione. Infatti Trenitalia non intendeva liquidare gli eredi in quanto dichiarava non solo la non correlazione tra il decesso, la malattia e l'esposizione ma che non era responsabile in quanto a suo tempo esisteva Ferrovie dello Stato.

Fraterni saluti.

p. la Fiom nazionale
Maurizio Marcelli